



Le nuove comunicazioni obbligatorie in Veneto

28 settembre 2007 – Sheraton Padova

Introduzione istituzionale



Gli obblighi

Comunicazione di assunzione (art. 9-bis, comma 2, L.608/96 e successive modificazioni ed integrazioni)

“In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione”

Gli obblighi (segue)

Comunicazione di trasformazione (art. 4-bis, comma 5, D.Lgs.n. 181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni)

I datori di lavoro devono comunicare, entro i cinque giorni successivi, le seguenti modificazioni del rapporto di lavoro:

- a) Da tirocinio a rapporto subordinato
- b) Proroga del termine
- c) Da tempo determinato a tempo indeterminato
- d) Da tempo parziale a tempo pieno
- e) Da apprendistato a contratto a tempo indeterminato
- f) Da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato
- g) Da contratto di inserimento a contratto a tempo indeterminato
- h) Il trasferimento del lavoratore
- i) Il distacco del lavoratore
- j) La modifica della ragione sociale dell'impresa
- k) Il trasferimento di azienda o di ramo di essa

Gli obblighi (segue)

Comunicazione di cessazione (art. 21, comma 1, L. n. 264/1949 e successive modificazioni ed integrazioni)

I datori di lavoro devono comunicare, entro i cinque giorni successivi, la cessazione dei seguenti rapporti di lavoro:

- a) A tempo indeterminato
- b) Altri rapporti, solo in caso di cessazione anticipata rispetto a quella inizialmente comunicata
- c) Rapporti a tempo determinato che cessano in data successiva a quella originariamente comunicata per prosecuzione di fatto o per data effettiva diversa da quella presunta

I soggetti obbligati

- **Datori di lavoro privati**
- **Enti pubblici economici**
- **Pubbliche amministrazioni**
- **Le Agenzie di somministrazione**

Oggetto delle comunicazioni

- **Rapporti di lavoro di lavoro subordinato**
- **Lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa**
- **Soci lavoratori di cooperativa**
- **Associazione in partecipazione con apporto lavorativo**

- *Fonti interpretative: MLPS note circolari – risposte a quesiti*

Contenuti della comunicazione

La comunicazione va effettuata mediante la compilazione di appositi **moduli**

In particolare:

- Unificato Lav
- Unificato Urg
- Unificato Somm
- VarDatori



Destinatari della comunicazione

Centro per l'impiego nella cui circoscrizione è ubicata la sede di lavoro

Casi particolari:

- Edilizia
- Agricoltura
- Gente di mare
- Rapporti di tipo autonomo con attività in più sedi



Soggetti abilitati

1. Datore di lavoro direttamente
2. Committente lavoro autonomo
3. Preponente contratto di agenzia
4. Soggetto ospitante tirocinio
5. Agenzie di somministrazione direttamente
6. Consulenti del lavoro
7. Avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali
8. Servizi istituiti presso le Associazioni di categoria
9. Associazioni datori di lavoro agricolo
10. Altre associazioni di categoria dei datori di lavoro (art.6 comma 8, D.Lgs. 29/2002)
11. Agenzie per il lavoro
12. Soggetti promotori di tirocini

Termini di comunicazione

- **Instaurazione del rapporto (alias assunzione)**
entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro
- ***Assunzione d'urgenza per esigenze produttive***
- ***Assunzione per cause di forza maggiore***

Termini di comunicazione (segue)

- **Trasformazione del rapporto**
entro cinque giorni dall'evento
- **Cessazione del rapporto**
entro cinque giorni dall'evento

Comunicazione unica

Con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale non dovranno essere più effettuate le seguenti comunicazioni:

- a) La comunicazione all'INAIL ex art. 14, comma 2, del D.L.vo n. 38/2000;
- b) La stessa considerazione vale anche per i datori di lavoro marittimi nei confronti dell'IPSEMA;
- c) La comunicazione dei datori di lavoro agricolo all'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del DL 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
- d) La comunicazione allo Sportello Unico della Prefettura dell'assunzione e dalla cessazione dei rapporti con i cittadini extra comunitari (Art. 22, comma 7 del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 e dal DPR n. 394/1999.

E' stata, invece, abrogata quella parte dell'art. 7, comma 1, del D. L.vo n. 286/1998 che imponeva al datore che assume alle proprie dipendenze un cittadino extra comunitario di comunicarlo in Questura entro 48 ore.

Modalità di comunicazione

*Con l'entrata in vigore del citato Decreto tutte le comunicazioni dovranno essere **effettuate obbligatoriamente per via informatica.***

- *Servizi informatici*
- *Data certa di trasmissione*
- *Esatto adempimento*
- *Annullamento e rettifica*
- *Malfunzionamenti dei servizi informatici*

Aspetti sanzionatori

Sanzioni (art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 276/2003)

- “sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato”
- “sanzione pecuniaria amministrativa da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato (agenzie di somministrazione)”

Condotte punibili

Riferimenti normativi

- Legge finanziaria 2007 – art. 1 commi da 1180 a 1185
- Primi indirizzi operativi – nota del 4 gennaio 2007
- Ulteriori indirizzi operativi – nota del 14 febbraio 2007
- Risposte a quesiti
- DM (in corso di emanazione)
- Circolare esplicativa e documento “modelli e regole”

[*www.venetolavoro.it/co*](http://www.venetolavoro.it/co)

